



ITALIAN  
CONFERENCE

V

CONVEGNO  
NAZIONALE

**AAI**  
ASSOCIAZIONE ANTITRUST  
ITALIANA

**23 - 24** MAGGIO / MAY 2019

I PRINCIPALI SVILUPPI  
NEL DIRITTO DELLA  
CONCORRENZA DELL'UNIONE  
EUROPEA E NAZIONALE

*MAIN DEVELOPMENTS  
IN EUROPEAN  
AND ITALIAN  
COMPETITION LAW*

# **Oltre il Codice del Consumo: quali altri strumenti di difesa per il consumatore?**

Francesca Sutti

# Antitrust



VS



✓ **La raccolta dei dati non arreca *per se* danno al consumatore**

Numerosi effetti positivi:

operatori più efficienti;

miglioramento del livello qualitativo dell'offerta all'utente grazie soprattutto alla personalizzazione del servizio.

✓ La raccolta dei dati ha un costo iniziale alto ma poi consente gestione a costo basso, quindi **mercato aperto**.

## ***La posizione dominante***

- **Mercato nazionale dei *social network* per utenti privati**
- **Barriere all'ingresso:** costi investimento iniziale e „lock-in“
- **Quota di mercato Facebook: 90%**
- **Potere di mercato:**
  1. **accesso ad un numero straordinario di fonti di dati**
  2. **gode di effetti di rete diretti basati sulla identità**
  3. **effetti di rete indiretti: publisher possono individuare meglio target**

## ***L'abuso***

La data policy di Facebook che permette di raccogliere i dati dell'utente anche da fonti esterne e combinarli con quelli della propria rete costituisce un abuso di sfruttamento poiché

1. limita la concorrenza accedendo e combinando illegittimamente a un numero molto consistente di dati
2. vessa la propria controparte contrattuale, in questo caso l'utente

# Privacy?



*"I don't think that it can serve as a template" for EU action since the case sits "in the zone **between competition law and privacy.**"*

### **Manca un consenso effettivo e informato**

- Tutti i dati raccolti contengono informazioni sul singolo utente. Non può essere qualificato come un'adesione volontaria al trattamento dei dati un consenso che costituisce prerequisito per la piena fruibilità del sito
- La raccolta di dati da fonti terze non è né necessaria alla fornitura dei servizi di *social network* all'utente e né controbilanciato da altri fattori che giustificano una tale condotta



# Risarcimento del danno?



## Class action

- Quella in esame consegue a un'asserita „falla“ nel sistema di protezione dei dati
- Come quantificare il danno da sfruttamento abusivo dei dati?
- In un sistema *opt-in* i *social network* possono essere strumento di raccolta di aderenti
- La riforma appena emanata prevede, tra l'altro, un sistema di *opt-in* „postuma“

***Spero di avervi fornito spunti di  
discussione***

***Grazie!***